

COMUNE DI MOGORO

Provincia di Oristano



Il Revisore dei Conti

Verbale n. 32 del 28 NOVEMBRE 2025

In data odierna presso il proprio studio alle ore 12,00, il Sottoscritto Stefano Boi, in qualità di revisore unico del **Comune di Mogoro** (Oristano), nominato con **delibera n. 119 del 27 novembre 2025**, ha esaminato la documentazione trasmessa per posta elettronica dal Responsabile dei servizi finanziari, Dott.ssa Alessandra Pilloni, relativa alla Proposta di deliberazione della **Giunta Comunale n. 119 del 27 novembre 2025** avente ad oggetto: **“Variazione n 18 al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (D.lgs 267/2000 art 175 c.4)”**.

La variazione viene riepilogata nei prospetti che seguono:

Variazioni anno 2025

		Competenza	Cassa
Parte Entrata			
Avanzo di Amm.ne	Euro	17.000,00	-
Maggiori Entrate	Euro	22.368,96	22.368,96
Minori Entrate	Euro	-	-
Variazioni Entrate	Euro	<u>39.368,96</u>	<u>22.368,96</u>
Parte Spesa			
Maggiori Spese	Euro	233.944,83	177.289,66
Minori Spese	Euro	194.575,87	194.575,87
Variazioni Spese	Euro	<u>39.368,96</u>	<u>- 17.286,21</u>

Variazioni anno 2026

		Competenza
Parte Entrata		
Avanzo di Amm.ne	Euro	
Maggiori Entrate	Euro	-
Minori Entrate	Euro	-
Variazioni Entrate	Euro	<u>-</u>
Parte Spesa		
Maggiori Spese	Euro	7.850,00
Minori Spese	Euro	7.850,00
Variazioni Spese	Euro	<u>-</u>

Variazioni anno 2027

		Competenza	Cassa
Parte Entrata			
Avanzo di Amm.ne	Euro		-
Maggiori Entrate	Euro	-	-
Minori Entrate	Euro	-	-
Variazioni Entrate	Euro	-	-
Parte Spesa			
Maggiori Spese	Euro	-	-
Minori Spese	Euro	-	-
Variazioni Spese	Euro	-	-

Il Sottoscritto:

- Vista la necessità di apportare in via di urgenza le variazioni al bilancio;
- Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 47 in data 30/12/2024**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il **Documento Unico di Programmazione (DUP)** relativo al periodo 2025/2027;
- Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 48 in data 30/12/2024**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il **bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027** redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.lgs. n. 118/2011;
- Premesso che con deliberazione **del Consiglio Comunale n. 16, del 10 giugno 2025**, è stato approvato il rendiconto **per l'esercizio 20234** che si è chiuso con un risultato di amministrazione di **€. 9.880.551,47** di cui:
 - Parte accantonata per **€. 2.125.884,42**;
 - Parte Vincolata **€. 6.988.850,71**;
 - Parte destinata a investimenti **€. 133.307,81**;
 - Parte disponibile **€. 632.508,53**.
- Considerato che, ai sensi dell'art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;
- Visto l'art. 175 del d.lgs. n. 267/2000 come modificato dal d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;
- Visto l'art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d. Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:

- *“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4);*
- *“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);*
- Visto l'art. 193, comma 1, D.lgs. 18.08.2000 n.267, secondo cui "Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico";
- Esaminata la documentazione di base a supporto della variazione in oggetto;
- Rilevato che con la variazione in esame viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario, degli equilibri di bilancio, nonché degli equilibri inerenti ai vincoli di finanza pubblica;
- **Preso atto che la variazione in esame contempla l'applicazione dell'avanzo di amministrazione parte disponibile per Euro 17.000,00;**
- Considerato che il secondo comma dell'art. 187 del d.lgs. n. 267 del 2000, letto in coordinamento con il primo comma della medesima disposizione, distingue contabilmente l'avanzo di amministrazione in:
 - fondi liberi
 - fondi vincolati
 - fondi destinati agli investimenti
 - fondi accantonati;
- Considerato che L'art. 187, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 consente all'ente locale l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente – accertato ai sensi dell'art. 186 TUEL ossia mediante l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso – con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
 - a) per la copertura dei debiti fuori bilancio
 - b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari
 - c) per il finanziamento di spese di investimento
 - d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente

- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti;
- Considerato, inoltre, quanto ribadisce il principio contabile applicato della competenza finanziaria Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 precisa al paragrafo 9.2.12, e cioè che *“la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto”*, per le finalità indicate in ordine di priorità dall'art. 187, comma 2, TUEL;
- Preso atto che l'applicazione dell'avanzo è destinato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza di un muro pericolante relativo alla struttura della scuola primaria;
- Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, Dottoressa Alessandra Pilloni;
- Visto l'art. 239, del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale **n. 119 del 27 novembre 2025** avente ad oggetto: **“Variazione n 18 al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (D.lgs 267/2000 art 175 c.4)”**.

Guspini 28 novembre 2025

Il Revisore dei Conti
Dr. Stefano Boi
Firmato digitalmente